

REGOLAMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI

(art. 147 e seg. TUEL - D.L. 174/2012).

Articolo 1 – RIFERIMENTI ED OGGETTO.

1. Il regolamento da esecuzione agli articoli del Testo Unico Enti Locali art. 147 e seg. TUEL e art. 3 D.L. 174/2012, applicabili al comune in base al numero di abitanti.
2. Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni.

Articolo 2 – SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI.

1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:
 - a)** *Controllo di gestione: verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati;*
 - b)** *Controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;*
 - c)** *Controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti;*
 - d)** *Controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Trova disciplina anche nel regolamento di contabilità.*

Articolo 3 – CONTROLLO DI GESTIONE.

1. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati, l'Ente esegue il controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta l'attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati:
 - a)** La corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;
 - b)** Il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - c)** L'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - d)** Il grado di economicità dei fattori produttivi.

Articolo 4 – SUPPORTO OPERATIVO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
2. E' supportato dal Servizio Finanziario, che predispone gli strumenti destinati agli organi politici, ed ai Responsabili della gestione, per le finalità volute dalle vigenti norme.
3. Le analisi e gli strumenti predisposti dal Servizio Finanziario sono utilizzati dagli Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Servizio in termini direzionali in ordine alla gestione ed ai risultati.

Articolo 5 – FASI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO.

1. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
 - a)** Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, con la previsione di indicatori di qualità e quantità, *target* e parametri economici-finanziari riferiti alle attività ed agli obiettivi. Il Piano è proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario Comunale ed approvato dall'Organo Politico Esecutivo;
 - b)** Rilevazioni dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità;
 - c)** Valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado convenienza economica delle azioni intraprese;
 - d)** Elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata prima della verifica in Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi;
 - e)** Elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati dell'Ente e per servizio.

Articolo 6 – SISTEMA DI RENDICONTAZIONE.

1. I documenti di cui all'articolo precedente sono elaborati in collaborazione tra il Servizio Finanziario e gli altri Servizi operativi, con la sovrintendenza ed il coordinamento del Segretario Comunale; sono di volta in volta trasmessi ai Responsabili di Servizio ed all'Organo Politico Esecutivo.
2. Le relazioni devono riportare:
 - grado di realizzazione degli obiettivi di P.E.G. rispetto agli indicatori di qualità e quantità, evidenziando gli scostamenti;
 - stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economica-finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni;
 - verifica per i servizi più significativi dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi e, per i servizi a carattere produttivo, dei ricavi.

Articolo 7 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Per il controllo preventivo di regolarità contabile, prima dell'adozione finale degli atti che possono comportare spesa da parte dell'organo competente (deliberazioni, determinazioni, decreti) dovranno essere acquisiti sulla proposta il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; se questi rileva non esservi riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e su patrimonio, ne dà atto e non rilascia il parere.
3. Il parere e l'attestazione di cui al precedente comma sono rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica e/o amministrativo.

Articolo 8 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
 - a)** Monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
 - b)** Sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi;
 - c)** Migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
 - d)** Stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
 - e)** Coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l'aggiornamento delle procedure.

Articolo 9 – PRINCIPI.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:
 - a)** *Indipendenza*: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
 - b)** *Imparzialità, trasparenza, pianificazione*: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
 - c)** *Tempestività*: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
 - d)** *Condivisione*: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate *in primis* a scopo collaborativo;

- e)** *Standardizzazione degli strumenti di controllo:* individuazione degli *standards* predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Articolo 10 – CARATTERI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno, successivo, a campione.
2. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato.
3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario Comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.
4. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze.

Articolo 11 – OGGETTO DEL CONTROLLO.

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni d'impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

Articolo 12 – METODOLOGIA DEL CONTROLLO.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli *standards* di riferimento.
2. Per *standards* predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
 - a)** Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b)** Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - c)** Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
 - d)** Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.
3. Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario Comunale, sentiti i Responsabili di Servizio, stabilisce un piano annuale entro il primo trimestre prevedendo il controllo di almeno il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore superiore a 5.000,00 €. Per le altre categorie di atti amministrativi il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti

controllati nel corso dell'anno, normalmente in misura pari al 5 per cento del loro numero totale per Area. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale.

4. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale.
5. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.
6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli *standards* predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali e dagli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Articolo 13 – RISULTATI DEL CONTROLLO.

1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale e di una annuale da cui risulti:
 - a)** Il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
 - b)** I rilievi sollevati ed il loro esito;
 - c)** Le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili;
 - d)** Le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
2. Le relazioni sono trasmesse ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di Revisione.
3. Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente Responsabile al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

Articolo 14 – CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari e con la vigilanza dell'Organo di Revisione.
2. A tal fine con cadenza semestrale, il Responsabile del Servizio Finanziario presiede una riunione cui partecipano i Responsabili di Servizio ed il Segretario Comunale, dove si esaminano, collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità:
 - a)** L'andamento della gestione di competenza (accertamenti / impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
 - b)** L'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;
 - c)** L'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

3. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità interno" nonché relativamente allo stato di indebitamento.
4. Il Revisore, entro 15 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.
5. Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della delibera degli equilibri di bilancio (settembre).
6. Nel caso, invece, siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.
7. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni rilevanti sotto il profilo economico-finanziario che si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al comma 2, e si procede ai sensi dei successivi commi.

Articolo 15 – COMUNICAZIONI.

1. Ai sensi dell'art. 3 – comma 2 – del Decreto Legge 174/2012, a cura del Segretario Comunale, copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 16 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 il presente viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato, oppure nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata ed aggiornata.